

STATUTO SOCIALE

Allegato "A" all'Atto Costitutivo del 13 luglio 2026

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Denominazione, Natura Giuridica, Sede e Durata

1.1 È costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore, di seguito CTS) e degli articoli 35 e seguenti dello stesso, nonché dell'art. 36 del Codice Civile, un'Associazione di Promozione Sociale (APS) nella forma di Ente del Terzo Settore (ETS), denominata:

"unna – Associazione di Promozione Sociale – Ente del Terzo Settore" abbreviata in:
"unna APS – ETS".

1.2 L'Associazione è un'associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale, che non persegue fini di lucro, non distribuisce utili, avanzi di gestione, fondi o riserve, nemmeno in modo indiretto, durante la propria vita e in caso di scioglimento.

1.3 La sede legale è stabilita in Piazza Armerina (EN), Via Mattarella snc, CAP 94015. Il Consiglio Direttivo può deliberare il trasferimento della sede legale nell'ambito del medesimo Comune, dandone comunicazione al RUNTS. Il trasferimento in altro Comune richiede modifica statutaria approvata dall'Assemblea straordinaria.

1.4 L'Associazione può istituire sedi secondarie, sezioni operative o sportelli locali su delibera del Consiglio Direttivo, in Italia o all'estero.

1.5 La durata dell'Associazione è illimitata. Lo scioglimento può essere deliberato soltanto dall'Assemblea straordinaria con le maggioranze previste all'art. 21 del presente Statuto.

1.6 L'Associazione acquisirà la qualifica di ETS-APS e potrà utilizzarne la denominazione a seguito dell'iscrizione al **Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)**, sezione "Associazioni di Promozione Sociale", ai sensi dell'art. 47 del CTS.

TITOLO II – FINALITÀ E ATTIVITÀ

Art. 2 – Finalità Civiche, Solidaristiche e di Utilità Sociale

2.1 L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nell'area tematica del turismo responsabile, rigenerativo ed etico, della

valorizzazione dei territori, della cultura della sostenibilità e dell'ospitalità consapevole, con un approccio intersezionale e inclusivo.

2.2 In particolare, **unna APS – ETS** intende:

a) **Promuovere e sviluppare forme di turismo rigenerativo ed etico**, inteso come pratica che rispetta e rivitalizza le comunità locali, i territori e le risorse naturali e culturali, contrastando i fenomeni di overtourism e di impoverimento identitario;

b) **Sostenere pratiche di ospitalità diffusa e comunitaria**, valorizzando le reti di accoglienza informali e formali, con particolare attenzione ai territori interni, marginali e alle aree ad alto rischio di spopolamento, con Piazza Armerina e la Sicilia interna come laboratorio dal quale partire, verso espansioni future;

c) **Progettare e realizzare percorsi formativi, laboratori e programmi educativi** rivolti alla cittadinanza, alle operatrici e agli operatori del settore turistico-culturale, alle scuole e alle università, sui temi della sostenibilità, del turismo consapevole e della valorizzazione del patrimonio immateriale;

d) **Sviluppare e promuovere forme di turismo esperienziale e accessibile**, rimuovendo le barriere fisiche, economiche, culturali e informative che limitano la fruizione dei luoghi e delle esperienze da parte di persone con disabilità, minoranze o in condizioni di fragilità;

e) **Realizzare attività di mappatura partecipata delle esigenze di comunità e territori**, promuovere strategie di destagionalizzazione dei flussi turistici, favorire la distribuzione dei benefici del turismo nelle comunità locali attraverso strumenti di co-progettazione con enti locali, associazioni e cittadinanza attiva;

f) **Sviluppare e gestire una rete di persone e realtà aderenti** (imprese, professioniste e professionisti, artigiane e artigiani, enti e associazioni) sulla base di criteri valoriali condivisi relativi all'eticità, all'inclusività, alla sostenibilità ambientale e alla coerenza con le finalità dell'Associazione, promuoverne la visibilità e fungere da punto di riferimento;

g) **Organizzare eventi, workshop, festival, escursioni guidate, cammini e itinerari tematici** finalizzati alla scoperta, alla valorizzazione e alla narrazione dei luoghi, delle tradizioni, dell'artigianato e della cultura dei territori di riferimento;

h) **Svolgere attività di ricerca, documentazione e comunicazione** sui temi del turismo rigenerativo, dell'ecologia dei luoghi, della resilienza comunitaria, anche attraverso la produzione di contenuti digitali, pubblicazioni, archivi narrativi e strumenti di storytelling territoriale.

2.3 Le finalità descritte sono perseguite in favore delle associate e di terzi, senza distinzione di sesso, genere, età, nazionalità, etnia, disabilità, orientamento sessuale, religione o condizione socioeconomica.

Art. 3 – Attività di Interesse Generale

3.1 Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 2, l'Associazione svolge, in via principale, le seguenti attività di interesse generale riconducibili all'art. 5, comma 1, del CTS:

- **lett. d)** – Educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- **lett. e)** – Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- **lett. f)** – Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- **lett. i)** – Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- **lett. k)** – Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- **lett. n)** – Cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- **ogni altra attività** di interesse generale individuata dall'Assemblea ordinaria in coerenza con le finalità istituzionali e nel rispetto delle disposizioni del CTS.

3.2 L'Associazione può altresì svolgere attività di interesse generale in forma di **mutualità** tra le proprie associate, purché tale attività abbia carattere non prevalente rispetto a quella svolta in favore di terzi o della collettività.

Art. 4 – Attività Diverse

4.1 L'Associazione può svolgere **attività diverse** da quelle di interesse generale, a condizione che tali attività siano **secondarie e strumentali** rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti definiti dall'art. 6 del CTS e dei decreti ministeriali di attuazione.

4.2 Le attività diverse sono individuate e deliberate dal Consiglio Direttivo, con l'obbligo di indicarle separatamente nel bilancio consuntivo e di dimostrarne il carattere strumentale rispetto alle finalità istituzionali.

4.3 L'Associazione può svolgere attività di **raccolta fondi** – anche in forma organizzata e continuativa – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei confronti dei sostenitori e del pubblico, e in conformità alle linee guida adottate con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 7 del CTS.

TITOLO III – VOLONTARIATO

Art. 5 – Volontari e Attività di Volontariato

5.1 L'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato delle proprie associate e di terze persone ai sensi dell'art. 17 del CTS.

5.2 L'attività del volontario è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro e nemmeno indiretto. Al volontario non possono essere corrisposti compensi di alcun tipo per le prestazioni rese nell'ambito delle attività associative.

5.3 Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo, per le attività svolte a favore dell'Associazione. Sono vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

5.4 L'Associazione iscrive e aggiorna il registro dei volontari di cui all'art. 17, comma 1, del CTS, assicurando tutti i volontari che svolgono attività non occasionali contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del CTS.

5.5 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

TITOLO IV – COMPAGINE ASSOCIATIVA

Art. 6 – Socie: Categorie, Ammissione, Diritti e Doveri

6.1 Categorie di socie

Possono essere socie di un'APS – ETS le persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e si impegnano a partecipare attivamente alla vita associativa. Possono altresì essere associate altri enti del Terzo Settore e, ove consentito dalla legge, enti senza scopo di lucro, purché il numero di tali enti non superi il cinquanta per cento del numero delle associate persone fisiche, ai sensi dell'art. 35, comma 1, del CTS.

Le socie si distinguono nelle seguenti categorie:

- a) Socie fondatrici: coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo del 13 luglio 2026. Esse godono di tutti i diritti associativi e sono tenute agli stessi obblighi delle socie ordinarie;
- b) Socie ordinarie: tutte le persone fisiche e gli enti ammessi successivamente alla costituzione, previo accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo ai sensi del successivo art. 8;
- c) Socie sostenitrici: socie che, oltre alla quota ordinaria, versano contributi economici in misura superiore, a sostegno delle attività associative, senza che ciò attribuisca diritti aggiuntivi rispetto alle socie ordinarie;
- d) Socie benemerite: persone fisiche o enti che abbiano reso servizi eccezionali o contributi rilevanti all'Associazione, nominate tali dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo.

6.2 Criteri di ammissione non discriminatori

L'ammissione è aperta a tutte le persone che condividono le finalità dell'Associazione, senza discriminazioni di sesso, genere, età, nazionalità, etnia, religione, disabilità, orientamento sessuale o condizione socioeconomica, in conformità all'art. 35, comma 2, del CTS.

6.3 Diritti delle Socie

Ogni socia ha diritto a:

- Partecipare alle attività e agli eventi associativi;
- Partecipare all'Assemblea con **diritto di voto**, nella misura di **un voto per socia** (voto capitario), ai sensi dell'art. 24, comma 2, del CTS;
- Elettorato attivo e passivo per gli organi associativi, acquisito dopo novanta giorni dall'iscrizione nel libro soci;
- Essere informata sull'attività dell'Associazione e consultare i libri sociali previo motivato preavviso al Consiglio Direttivo;
- Recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, con comunicazione scritta.

6.4 Doveri delle Socie

Ogni socia è tenuta a:

- Versare la quota associativa annuale nella misura determinata dal Consiglio Direttivo;

- Rispettare il presente Statuto, i regolamenti interni e le delibere degli organi sociali;
- Partecipare in modo attivo e responsabile alla vita associativa;
- Tenere un comportamento coerente con le finalità e i valori dell'Associazione.

6.5 Quota associativa

La quota associativa annuale è determinata dal Consiglio Direttivo entro il 31 dicembre di ogni anno per l'anno successivo. La quota non è rimborsabile, non è cedibile e non è rivalutabile. Il mancato versamento della quota entro il termine stabilito comporta, decorsi trenta giorni, la sospensione dei diritti associativi (in particolare il diritto di voto e l'elettorato attivo e passivo), che permane fino alla regolarizzazione. Il perdurare della morosità determina la decadenza dalla qualità di socia secondo la procedura di cui all'art. 10.

Art. 7 – Onde di unna / Sostenitori e sostenitrici non soci/e

7.1 Natura della figura

L'Associazione può riconoscere la figura delle "Onde di unna" ("Supporter", "sostenitori e sostenitrici non soci"), soggetti, persone fisiche o giuridiche, che, pur non acquisendo la qualità di associate e associati, desiderano manifestare la propria vicinanza a unna APS – ETS e sostenerne le attività mediante un'erogazione liberale volontaria. L'erogazione ha natura di liberalità e non costituisce quota associativa.

La figura delle Onde di unna è distinta e separata a tutti gli effetti dalla compagine associativa, in quanto le sostenitrici e i sostenitori non soci non sono iscritti nel libro soci, non sono titolari di alcun diritto associativo e non partecipano alle decisioni dell'Associazione.

7.2 Status di "Onda di unna"

Le persone che nel corso dell'anno effettuano un'erogazione liberale di importo pari o superiore alla somma stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo, accedono allo status di "Onda di unna".

Lo status di "Onda di unna" ha natura di riconoscimento simbolico. Non attribuisce la qualifica di socia o socio né diritti associativi, e dà accesso a riconoscimenti riservati: ad esempio menzione nel bilancio sociale, inviti a iniziative dedicate, comunicazioni riservate.

Il Consiglio Direttivo stabilisce ogni anno la somma di cui al presente comma e i riconoscimenti connessi allo status, senza necessità di modifica statutaria.

7.3 Assenza di diritti associativi

Le Onde di unna non hanno diritto:

- Di voto in Assemblea, né ordinaria né straordinaria;
- Di elettorato attivo o passivo per gli organi sociali;
- Di accesso ai libri sociali riservati alle socie e ai soci;
- Di partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo;
- Di rappresentanza dell'Associazione all'esterno.

Le Onde di unna possono essere invitate, a discrezione del Consiglio Direttivo, a partecipare a eventi pubblici, presentazioni o attività aperte alla comunità. Tale eventuale partecipazione non attribuisce alcun diritto associativo e non equivale alla qualità di socia o socio.

In nessun caso e in nessuna comunicazione ufficiale le Onde dell'Associazione possono essere denominate "socie", "soci", "associate", "associati" o con altro termine che possa ingenerare confusione sulla loro natura di soggetti terzi.

7.4 Registro delle Onde di unna

L'Associazione istituisce e mantiene aggiornato un apposito Registro delle "Onde di unna", distinto dal libro soci e dai registri dei volontari, in cui sono annotati: le generalità della sostenitrice o del sostenitore, la data di adesione, la data e l'importo di ciascun versamento e le modalità di pagamento. I versamenti sono effettuati con modalità tracciabili (bonifico bancario, bollettino postale, piattaforma di pagamento elettronico). La tenuta del registro separato garantisce la tracciabilità dei versamenti e la distinzione giuridica tra soci e terzi, e consente il rilascio delle ricevute per le erogazioni liberali e la fruizione dei relativi benefici fiscali.

7.5 Cessazione del sostegno

La qualità di Onda dell'Associazione cessa automaticamente in caso di mancata erogazione liberale nel corso dell'annualità di riferimento, ovvero dodici mesi dalla data di erogazione, per rinuncia scritta del sostenitore o della sostenitrice, ovvero per delibera motivata del Consiglio Direttivo in caso di comportamenti incompatibili con i valori dell'Associazione. La cessazione non dà diritto ad alcun rimborso di quanto versato.

Art. 8– Ammissione dei Soci

8.1 Chi desideri associarsi deve presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta contenente: generalità complete, dichiarazione di condivisione delle finalità e del presente Statuto, impegno al rispetto delle regole associative e dei regolamenti interni.

8.2 Il Consiglio Direttivo delibera sull'ammissione entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda. In caso di diniego, motivato, il richiedente può ricorrere all'Assemblea ordinaria entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto, ai sensi dell'art. 23 del CTS.

8.3 L'ammissione decorre dalla data della delibera favorevole. L'associata/o viene iscritta/o nel libro soci e le/gli vengono notificate le modalità di versamento della quota.

Art. 9– Diritti e Doveri delle Socie

9.1 I diritti e i doveri delle Socie sono quelli descritti all'art. 6.3 e 6.4 del presente Statuto.

9.2 Il diritto di voto in Assemblea è esercitabile personalmente ovvero per delega scritta a un'altra socia. Ciascuna socia non può essere portatrice di più di **due deleghe**.

9.3 Le socie hanno diritto di esaminare i libri sociali dell'Associazione, facendone richiesta scritta motivata al Consiglio Direttivo con preavviso di almeno sette giorni lavorativi, fermi restando gli obblighi di riservatezza relativi ai dati personali delle altre socie.

Art. 10 – Perdita della Qualità di Socia

10.1 La qualità di socia/o si perde per:

a) **Recesso volontario**: la socia/il socio può recedere in qualsiasi momento con comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; il recesso ha effetto immediato salvo il persistere dell'obbligo di corrispondere la quota per l'annualità in corso;

b) **Decadenza automatica**: la socia/il socio che non abbia versato la quota associativa entro il termine stabilito è sospesa dai diritti associativi ai sensi dell'art. 6.5. Il Consiglio Direttivo le/gli invia un avviso scritto assegnando un ulteriore termine di trenta giorni per la regolarizzazione. Decorso inutilmente tale termine, e comunque non oltre novanta giorni dalla scadenza originaria, il Consiglio Direttivo dichiara la decadenza dalla qualità di socia/o, dandone comunicazione all'interessata/o;

c) **Esclusione:** deliberata dal Consiglio Direttivo, con maggioranza di due terzi dei componenti, per gravi motivi, tra cui: comportamenti in contrasto con le finalità dell'Associazione, violazione del presente Statuto, condotta gravemente lesiva dell'immagine o degli interessi associativi. La socia/il socio interessata/o deve essere preventivamente invitata/o a presentare le proprie giustificazioni. Avverso l'esclusione è ammesso ricorso all'Assemblea ordinaria;

d) **Decesso.**

10.2 La socia/il socio receduta/o o esclusa/o non ha diritto alla restituzione delle quote versate né ad alcuna quota del patrimonio associativo.

TITOLO V – ORGANI SOCIALI

Art. 11 – Organi dell'Associazione

11.1 Sono organi dell'Associazione:

1. **L'Assemblea delle Socie;**
2. **Il Consiglio Direttivo;**
3. **La Presidente;**
4. **L'Organo di Controllo** (obbligatorio al superamento delle soglie di legge; facoltativo prima di tale soglia).

11.2 Tutte le cariche sociali sono elettive, gratuite e volontarie, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per le attività associative, e fatti salvi i compensi eventualmente deliberati dall'Assemblea nei limiti consentiti dall'art. 16, comma 1, del CTS.

Art. 12 – Assemblea delle Socie: Composizione e Competenze

12.1 L'Assemblea è composta da tutte le socie in regola con il versamento della quota associativa. Ogni socia ha diritto a un voto, ai sensi dell'art. 24, comma 2, del CTS.

12.2 L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per:

- a) Approvare il bilancio consuntivo e, ove previsto, il bilancio sociale; b) Deliberare sul bilancio preventivo; c) Eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo; d) Nominare le socie benemerite; e) Deliberare sui ricorsi avverso i dinieghi di ammissione e le esclusioni; f) Deliberare sulla responsabilità dei

componenti degli organi sociali e l'eventuale azione di responsabilità; g) Deliberare su ogni altro argomento sottoposto dal Consiglio Direttivo.

12.3 L'Assemblea si riunisce in sessione straordinaria per deliberare su:

- a) Modifiche al presente Statuto;
- b) Scioglimento anticipato dell'Associazione e devoluzione del patrimonio;
- c) Ogni altro argomento di straordinaria importanza sottoposto dal Consiglio Direttivo o richiesto da almeno un decimo delle Socie.

12.4 L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza, etc.), a condizione che:

- a) sia consentito alla presidente di accertare l'identità e la legittimazione delle intervenute, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione
- c) sia consentito alle intervenute di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 13 – Convocazione, Quorum e Deliberazioni dell'Assemblea

13.1 L'Assemblea è convocata dalla Presidente, ovvero dal Consiglio Direttivo, mediante avviso scritto (anche a mezzo e-mail o pubblicazione nella piattaforma digitale associativa) inviato a tutte le socie almeno quindici giorni prima della data fissata. L'avviso deve indicare luogo, data, ora e ordine del giorno. In caso di urgenza, il termine può essere ridotto a sette giorni.

13.2 L'Assemblea può tenersi anche in modalità videoconferenza o telematica, a condizione che tutte le partecipanti siano identificabili, che sia garantita la regolarità della discussione e della votazione e che il verbale sia redatto e sottoscritto dalla Presidente dell'Assemblea e dalla Segretaria verbalizzante.

13.3 Assemblea ordinaria

- Prima convocazione: valida con la presenza di almeno la metà più una delle Socie aventi diritto di voto (di persona o per delega).
- Seconda convocazione: valida qualunque sia il numero delle Socie presenti.
- Le delibere sono adottate a maggioranza semplice dei voti espressi.

13.4 Assemblea straordinaria

- Le delibere di modifica dello Statuto richiedono la presenza di almeno i due terzi delle Socie e il voto favorevole della maggioranza assoluta delle presenti.
- Le delibere di scioglimento richiedono il voto favorevole di almeno i tre quarti delle Socie aventi diritto di voto, ai sensi dell'art. 21 c.c..

13.5 Il verbale delle delibere assembleari è redatto dalla Segretaria, sottoscritto dalla Presidente e conservato nel libro delle adunanze dell'Assemblea.

Art. 14 – Consiglio Direttivo: Composizione e Durata

14.1 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di sette componenti, elette dall'Assemblea ordinaria tra le socie aventi diritto di elettorato passivo.

14.2 Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e le sue componenti sono rieleggibili. In caso di cessazione anticipata di una o più componenti per dimissioni, decadenza o altro motivo, il Consiglio Direttivo può procedere a cooptazione, dandone comunicazione all'Assemblea nella prima seduta utile. Se il numero delle componenti scende al di sotto del minimo statutario, il Consiglio Direttivo deve convocare l'Assemblea per le elezioni suppletive entro trenta giorni.

14.3 Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno, ove non già designate dall'Assemblea, la Presidente, la Tesoriera e la Segretaria.

Art. 15 – Competenze e Funzionamento del Consiglio Direttivo

15.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Esso:

a) Attua le delibere assembleari e cura l'ordinaria e straordinaria amministrazione; b) Predispone il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo; c) Delibera sull'ammissione e sull'esclusione delle Socie; d) Determina la quota associativa annuale e i rimborsi spese; e) Adotta regolamenti interni sottoposti a ratifica assembleare; f) Delibera l'istituzione di sedi secondarie; g) Gestisce i rapporti con gli enti pubblici e privati, stipula convenzioni e contratti; h) Decide le modalità di raccolta fondi e gli investimenti del patrimonio; i) Cura il mantenimento dell'iscrizione al RUNTS e gli adempimenti connessi.

15.2 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno, su convocazione della Presidente o su richiesta scritta di almeno la metà delle componenti. La convocazione è

inviata almeno sette giorni prima, anche a mezzo e-mail e in caso di urgenza con un preavviso di tre giorni. Le sedute possono tenersi in presenza o in videoconferenza.

15.3 Il Consiglio Direttivo delibera con la presenza della maggioranza delle componenti e con il voto favorevole della maggioranza delle presenti. In caso di parità prevale il voto della Presidente.

15.4 Le componenti del Consiglio Direttivo devono dare notizia agli altri membri di ogni situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, propria o di persone a esse legate da rapporti di parentela, affinità o di natura economica, rispetto a una specifica deliberazione. In tal caso la componente interessata si astiene dalla discussione e dalla votazione sul relativo punto, allontanandosi dalla seduta, e del conflitto e dell'astensione è dato atto nel verbale. La componente che si astiene non è computata nel quorum deliberativo per quella sola deliberazione. Qualora il conflitto riguardi la Presidente, essa è sostituita ai sensi dell'art. 16.2 limitatamente al punto interessato. Le deliberazioni assunte in violazione del presente comma possono essere impugnate ai sensi di legge qualora il voto della componente in conflitto sia stato determinante e ne sia derivato un danno per l'Associazione.

Art. 16 – Presidente

16.1 La Presidente ha la **rappresentanza legale** dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. Essa presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne dà esecuzione alle delibere e coordina le attività associative.

16.2 In caso di assenza o impedimento, la Presidente è sostituita dalla Segretaria o, in sua assenza, dalla Tesoriera, con tutti i relativi poteri.

16.3 La Presidente può delegare singole funzioni o attività alle componenti del Consiglio Direttivo o a socie, con atto scritto recante l'indicazione precisa dell'ambito della delega.

16.4 La Presidente relaziona all'Assemblea ordinaria sull'attività svolta nell'esercizio precedente.

TITOLO VI – RISORSE ECONOMICHE E BILANCIO

Art. 17 – Risorse Economiche e Patrimonio

17.1 Le risorse economiche dell'Associazione provengono da:

a) Quote associative annuali; b) Quota fondativa versata dalle socie fondatrici; c) Contributi liberali delle associate, delle Onde di unna e di terzi; d) Contributi pubblici e privati, finanziamenti, borse e sussidi; e) Rimborsi derivanti da convenzioni con enti pubblici e privati; f) Proventi da attività di interesse generale e da attività diverse nel rispetto dell'art. 4; g) Proventi da raccolta fondi, donazioni, lasciti testamentari; h) Ogni altra entrata compatibile con le finalità istituzionali e con il CTS.

17.2 Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate – è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

17.3 È vietata qualsiasi forma di distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate alle socie, lavoratrici e lavoratori, componenti degli organi sociali, donatrici e donatori, beneficiarie e beneficiari e soggetti che svolgano attività in favore dell'Associazione, ai sensi dell'art. 8 del CTS.

Art. 18 Compensi, Rimborsi Spese e Rapporti Economici

18.1 L'Associazione può assumere lavoratrici e lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nei limiti previsti dall'art. 36 del CTS, esclusivamente quando ciò sia necessario per lo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

18.2 In ogni caso, i compensi non possono essere superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di lavoro comparativamente più rappresentativi.

18.3 I rimborsi spese alle socie volontarie sono ammessi esclusivamente se documentati, nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati i rimborsi forfettari.

Art. 19 – Esercizio Sociale e Bilancio

19.1 L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Per il primo esercizio, la durata è dall'atto costitutivo al 31 dicembre 2026.

19.2 Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo (rendiconto per cassa o bilancio di esercizio, secondo le soglie di legge) e, ove ricorrano i presupposti, il bilancio sociale, da depositarsi al RUNTS nei termini previsti dal CTS.

19.3 Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea ordinaria entro **centoventi giorni** dalla chiusura dell'esercizio sociale.

19.4 L'Associazione tiene i libri sociali obbligatori previsti dall'art. 15 del CTS: libro socie, libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, registro delle volontarie, registro delle Onde di unna di cui all'art. 7.4.

Art. 20 – Organo di Controllo e Revisione Legale dei Conti

20.1 Qualora ricorrano i presupposti di legge (superamento per due esercizi consecutivi dei limiti fissati dall'art. 30 del CTS), l'Assemblea nomina un Organo di Controllo, anche monocratico, composto da uno o tre componenti, di cui almeno uno iscritto nel Registro dei Revisori Legali.

20.2 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile.

20.3 In assenza di obbligo legale, l'Assemblea può comunque istituire volontariamente l'Organo di Controllo, anche a scopo di trasparenza verso le socie e i soggetti finanziatori.

20.4 Qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 31 del CTS, l'Assemblea nomina un Revisore legale dei conti, iscritto nell'apposito Registro.

TITOLO VII – SCIoglimento E NORME FINALI

Art. 21 – Scioglimento e Devoluzione del Patrimonio

21.1 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti delle Socie aventi diritto di voto.

21.2 In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più **liquidatori**, preferibilmente scelti tra le socie.

21.3 Il patrimonio residuo, dopo l'esaurimento delle obbligazioni pendenti, è obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a altri Enti del Terzo Settore che svolgano attività analoghe o affini, ovvero a fini di utilità sociale, ai sensi dell'art. 9 del CTS, o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.

21.4 È in ogni caso vietata qualsiasi distribuzione del patrimonio residuo alle socie.

Art. 22 – Norme di Rinvio

22.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano, nell'ordine:

- Le disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni;
- Le disposizioni del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e degli altri decreti attuativi del CTS;
- Le norme del Codice Civile sulle associazioni non riconosciute (artt. 36-42 c.c.) e, in via analogica, sulle associazioni riconosciute.

22.2 I regolamenti interni adottati dal Consiglio Direttivo, soggetti a ratifica assembleare, completano le disposizioni del presente Statuto per la disciplina di aspetti operativi.

Art. 23 – Norma Transitoria – Organi di Prima Nomina

23.1 In deroga alle ordinarie disposizioni sulle elezioni, ai sensi dell'art. 21, comma 1, del CTS, il Consiglio Direttivo di prima nomina è designato direttamente nell'Atto Costitutivo del 13 luglio 2026 come segue:

Carica	Nominativo
Presidente	Paola Di Dio
Tesoriera	Federica Cifarelli
Segretaria	Miriam Cannella
Consigliera	Francesca Diana
Consigliera	Serena Nasino
Consigliera	Gaia Catalano
Consigliera	Eleonora Parlascino

23.2 Il Consiglio Direttivo di prima nomina rimane in carica fino alla prima Assemblea ordinaria convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo del primo esercizio sociale, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla data di costituzione.

23.3 Il Consiglio Direttivo di prima nomina è autorizzato a compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari all'avvio operativo dell'Associazione, inclusa la domanda di iscrizione al RUNTS, l'apertura di conti correnti, la stipula di convenzioni e la predisposizione dei regolamenti interni.

Sottoscrizioni allo Statuto

Il presente Statuto, composto da ventitre articoli, viene letto, approvato e sottoscritto dalle socie fondatrici contestualmente all'Atto Costitutivo.

Piazza Armerina, 13 luglio 2026

Cognome e Nome	Firma
Paola Di Dio	Paola Di Dio
Federica Cifarelli	Federica Cifarelli
Francesca Diana	Francesca Diana
Serena Nasino	Serena Nasino
Eleonora Parlascino	Eleonora Parlascino
Gaia Catalano	Gaia Catalano
Miriam Cannella	Miriam Cannella

Agenzia

Entrate

Direzione Provinciale II di Napoli

Ufficio Territoriale di Napoli 3

Atto registrato al n. 5146/3

In data 15/07/26

Totale versato 369,00€

Il Direttore Territoriale

IL FUNZIONARIO
CARPELO D'AURIA